

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1
"TOLFARTE".

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia

l'Ente del Terzo Settore denominato:

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "TOLFARTE" che assume la forma giuridica

di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile

nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico

solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione

sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Piazza Vittorio Veneto, 12 - 00059 Tolfa (Roma) cui si

aggiunge una sede operativa in Via San Sebastiano Alta, 21 - 00059 Tolfa (RM). Il

trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di

comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto

del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della

legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina

degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola

fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.



ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle

preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Leg. 117/2017 che si propone di svolgere,

prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo

prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

includendo attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lett. e ex art. 5

comma 1 del D. Leg. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. f ex art. 5 comma 1 del

D. Leg. 117/2017);

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- consulenza progettuale per l'ideazione, l'organizzazione e la gestione di attività culturali di

interesse sociale;

- partecipazione a bandi nazionali, regionali o locali per l'ottenimento di fondi dedicati alle

attività culturali;

- diffusione della cultura del volontariato attraverso l'inclusione dei giovani telfetani

nell'organizzazione di ciascuna edizione di Tolfarte;

- trasferimento delle nostre conoscenze ad altri giovani ed acquisizione di nuove conoscenze nel

campo della gestione di eventi culturali.

-L'associazione TOLFARTE nasce come diretta propagazione della già consolidata

Associazione denominata "Comunità Giovanile di Tolfa" abbreviata in C.G.T. che da anni opera sul territorio, collezionando successi in ambito di realizzazione Festival ed eventi culturali. Il prezioso Curriculum di esperienza di C.G.T. la rende infatti una preziosa risorsa con cui collaborare dando vita ad una fruttuosa sinergia. L'Esperienza più che decennale dell'Associazione CGT infatti punta da anni alla valorizzazione del territorio e delle sue ricchezze storiche ed ambientali e allo sfruttamento delle sue peculiarità che ricoprono un'importanza strategica per lo sviluppo futuro del Territorio di Tolfa, con l'obiettivo primario di tessere una rete di rapporti tra le persone, mettendo in relazione e in collaborazione tra loro le singole realtà associative.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Lazio.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

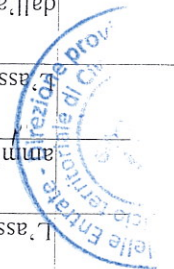
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere



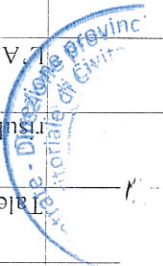
al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione	
all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.	
L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda	
dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività	
d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli	
associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione	
all'interessato entro 60 giorni, motivandola.	
L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che	
sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.	
L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.	
Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intransmissibile, non	
rimboricabile e non rivalutabile.	
ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)	
Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere	
eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;	
prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i libri sociali secondo le regole	
stabilite dal successivo art. 19;	
votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il	
pagamento della quota associativa, se prevista denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi	
dell'art. 29 del Codice del terzo settore; e il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale	
regolamento interno; versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento	
e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.	
ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)	
L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in	
modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente	



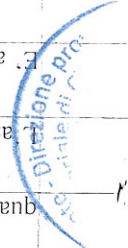
per fini di solidarietà.	
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.	
L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.	
ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)	
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.	
L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.	
associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.	
ART. 10 (Gli organi sociali)	
Sono organi dell'associazione:	
- Assemblea degli associati	
- Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo)	
- Presidente	
- Organo di controllo (eventuale)	
- Organo di revisione (eventuale)	
ART. 11 (L'assemblea)	
L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in	



regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.	
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.	
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.	
E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.	
L'assemblea può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.	
L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.	
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.	
Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.	
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.	
ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)	
L'Assemblea:	
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;	
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;	
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di	



responsabilità nei loro confronti;	
- delibera sull'esclusione degli associati;	
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;	
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;	
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
ART. 13 (Assemblea ordinaria)	
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.	1
L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.	
E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.	
ART. 14 (Assemblea straordinaria)	
L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.	
associati.	
ART. 15 (Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo)	
L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di 3 a un massimo di 11	


 Direzione Provinciale di Milano

membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 2 mandati.	
L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.	
Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.	
L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.	
In particolare, tra gli altri compiti:	
amministra l'associazione.	
attuа le deliberazioni dell'assemblea.	
predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale. Il sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.	
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio.	
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,	
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,	
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,	
- disciplina l'ammissione degli associati.	
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.	
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore	
o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato	

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione

legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione

e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle

operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un

revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti

anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di

controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di

esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro otto giorni dalla data della

richiesta formulata all'organo competente

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;

- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;

- attività di raccolta fondi;

- rimborsi da convenzioni;

- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di

attività economiche di natura commerciale, artigiana o agricola, svolte in maniera ausiliaria

e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili

fino all'operatività del Runt. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni

immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa

intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella

sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede

dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione

nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs.

117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini

dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E'

redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e

deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario

dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea

ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato

presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.	ART. 24 (Bilancio sociale)	E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.	ART. 25 (Convenzioni)	Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.	Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.	ART. 26 (Personale retribuito)	L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.	I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.	ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)	Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.	ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)	Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.	ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)	L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.	ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)
---	----------------------------	--	-----------------------	---	---	--------------------------------	---	--	---	--	--	---	---	---	--------------------------------------

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che

risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del

Runtis medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica

e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni

con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Non soggetta ad imposta di bollo ex art. 82 D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore)

TOLFA, 05/07/2020

Firmato per approvazione

- FRANCESCA CIARALLI,

Francesca Ciaralli

- GIANNA PINARDI,

Gianna Pinardi

- SILVIA BIANCHI,

Silvia Bianchi

- CLAUDIO BAIOTTO,

Claudio Baiotto

- TERESA PIROLI,

Teresa Pirolì

- CATERINA BATTILOCCHIO,

Caterina Battilocchio

- DANIELE MORRA,

Daniele Morra

- TIZIANO BELLONI,

Tiziano Belloni

- CLAUDIO POMPONI,

Claudio Pomponi



0 1 19 199006 393 3





- FABIO FRONTELLA
- FABRIZIO BALDINI
- CRISTIANO DIONISI

dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente

l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del

mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per

l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria

amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione

in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia

impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30

del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo

14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.



3

1042

21/07/2020

00'0

200,00

00'0

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TJ3201.001042000GG
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

